



MIC|MIC\_PAE\_UO9|30/07/2023|0002797-I - Repertorio: PAE|30/07/2023|PROTOCOLLO INTESA 9Tipologia: PROTOCOLLO INTESA

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

**IL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA**, di seguito denominato anche “PaeVe”, del Ministero della Cultura (di seguito denominato “MiC”), con sede legale in via Magna Graecia, n. 917/919 (84087, Capaccio Paestum - SA), C.F. 93028470651, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Tiziana D’Angelo, in qualità di Direttore, giusto Decreto Direttoriale n. 93 del 04/02/2022

### E

**LA FONDAZIONE ALFONSO GATTO**, con sede in Salerno (SA), via V. Laspro n. 5, Codice fiscale nr. 95138980651, in persona del legale rappresentante Filippo Trotta, nato a Salerno il 19/01/1972, c.f. TRTFPP72A19HK703L;

### PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, specificamente prevede:
  - all’art. 118: il Ministero per i Beni e le Attività culturali *può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;*
  - all’art. 119: il Ministero per i Beni e le Attività culturali *può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;*
  - agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il D.P.C.M. 171 del 29/08/2014 recante “Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” che ha istituito il Parco Archeologico di Paestum;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- che con D.M. del 16.02.2017 (numero 76) è stato approvato lo statuto del Parco Archeologico di Paestum quale istituto del MIC, dotato di autonomia speciale con



il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale. Il Parco Archeologico di Paestum persegue altresì finalità di ricerca nel settore dell'archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;

- il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con cui l'Area Archeologica di Ascea-Velia è stata assegnata al Parco Archeologico di Paestum;
- che il Parco archeologico di Paestum e Velia, che ha tra i suoi obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'area di competenza;
- che la valorizzazione del patrimonio culturale viene definita dalla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 42 del 22.1.2004. Al Capo II, vengono definiti i Principi della Valorizzazione dei beni culturali, le forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;

#### **Che il Parco Archeologico di Paestum e Velia**

- persegue finalità di ricerca nel settore della archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;
- riconosce ai beni culturali il ruolo di elemento fondamentale della coscienza nazionale e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentando una grande risorsa economica per il Paese;
- ha riscontrato una crescente domanda di cultura evidenziata, tra l'altro, dall'incremento dei visitatori. Tale dato rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro Paese;
- riconosce l'importanza di un collegamento con il territorio nonché la necessità di incrementare l'attività di ricerca storico-scientifica, in quanto qualificata opportunità di crescita;

#### **Che la Fondazione Alfonso Gatto**

- opera nel territorio di Salerno e nasce per tutelare e promuovere la poesia e l'eredità intellettuale di Alfonso Gatto.



- da anni organizza eventi culturali con lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla poesia e alla performance;
  - è impegnata in progetti internazionali quali Erasmus+ e World Poetry Movement in partenariati scientifici con l'Università di Salerno;
  - organizza eventi di rigenerazione urbana, come il progetto InStrada che contamina arte contemporanea e poesia, videoarte e composizione musicale collettiva;
  - promuove attività di digitalizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai manoscritti di Alfonso Gatto, per favorirne l'accessibilità da parte di un pubblico di studiosi e di appassionati;
  - contribuisce alla realizzazione di produzioni audiovisive miranti alla promozione di eventi e luoghi culturali;
  - sostiene la progettazione e la realizzazione di attività artistiche e culturali, nonché di spettacoli, concerti e recital miranti alla promozione e allo sviluppo del territorio nel quale l'associazione è nata, per ampliarne l'offerta culturale e sociale;
  - contribuisce, in generale, a promuovere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- che è comune intento delle parti valorizzare il ricchissimo patrimonio del territorio per realizzare un sistema di rete territoriale che garantisca una migliore salvaguardia, promozione e pubblica fruizione del patrimonio archeologico anche al fine di incrementare l'offerta turistica;
  - che è comune interesse delle parti di procedere alla stipula di un atto di convenzione che regoli i rapporti tra il Parco Archeologico di Paestum e la Fondazione Alfonso Gatto al fine dell'utile e coerente sviluppo delle azioni previste finalizzate alla migliore fruibilità e valorizzazione, anche in termini turistici;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto.

#### **Art. 2**

Il presente protocollo di intesa è finalizzato alla costituzione di un accordo di valorizzazione per la promozione, conservazione, gestione del patrimonio storico artistico e fruizione del patrimonio culturale attraverso iniziative che mirino a sostenere la



creazione e lo sviluppo di modelli innovativi di valorizzazione e fruizione, attraverso l'integrazione di tutte le risorse culturali, paesaggistiche e socio economiche del territorio. Obiettivo primario del presente atto è di incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernità dell'offerta turistica.

### **Art. 3**

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia e la Fondazione Alfonso Gatto, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali e nei limiti fissati dal presente protocollo e da futuri accordi attuativi sottoscritti, si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione per realizzare progetti diretti alla organizzazione di eventi, spettacoli e visite guidate presso il Museo e l'Area Archeologica di Paestum e l'Area Archeologica di Velia, organizzate dal personale del PAEVE all'interno della programmazione culturale e turistica;

### **Art.4**

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici di cui agli artt. 1 e 3 potrà essere stipulato un apposito accordo attuativo.

Tale accordo dovrà contenere:

- la descrizione dell'azione, programma, evento o progetto;
- la durata dell'azione, programma, evento o progetto;
- le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma, evento o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;

### **Art.5**

All'attuazione della presente convenzione ed al fine di monitorare le esigenze e le opportunità per le iniziative comuni, le parti convengono di individuare due referenti, uno per ciascuna Istituzione, da nominare successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

Ai due referenti viene affidato il compito di programmare le attività, gestire le iniziative comuni, nonché di individuare e proporre alle parti nuovi e specifici programmi e progetti di attività da realizzarsi. Sarà anche cura dei referenti l'individuazione di possibili fonti di finanziamento che possano contribuire alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

### **Art. 6**

Ciascuna delle due Parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra parte al



fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

**Art.7**

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione.

**Art. 8**

Il presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti.

**Art. 9**

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 1 (uno) anno e si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno, per un massimo di 2 (due) anni, trascorsi i quali il rinnovo andrà eseguito con atto espresso. Ciascuna parte potrà recedere dal presente atto mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno 3 mesi prima della scadenza del presente protocollo di intesa, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non verranno immediatamente interrotte dalla parte che non ha richiesto il recesso. Gli accordi realizzati in applicazione del presente atto potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo.

Ogni emendamento al presente testo, concordato tra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

**Art. 10**

La curatela scientifica degli interventi e delle iniziative nonché il rilascio delle necessarie autorizzazioni sarà a cura del PAEVE nella persona del Direttore dott.ssa Tiziana D'Angelo.

**Art. 11**

In relazione al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii., le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le



informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti. Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

**Art. 12**

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda il logo del PAEVE l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente e per specifiche attività precedentemente concordate

**Art. 13**

Qualunque clausola del presente protocollo di intesa potrà essere modificata, a condizione che la modifica sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

**Art. 14**

Per quanto non specificatamente indicato nel presente atto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva del Foro di Salerno.

**Art. 15**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Il presente atto si compone di n. 6 facciate ed è redatto in duplice copia tutte egualmente facenti fede.

**Fondazione Alfonso Gatto**

Il legale rappresentante

*Dott. Filippo Trotta*

**Il Parco Archeologico di Paestum e Velia**

Il Direttore

*Dott.ssa Tiziana D'Angelo*